



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

Protocollo n. 22413

Melendugno, 3.11.2014

Spett.le
Comando Prov.le VVF di Lecce
V.le Grassi 86
73100 Lecce
pec: com.lecce@cert.vigilfuoco.it

Spett.le
Direzione Regionale VVF Puglia
V.le Japigia 240
Bari
pec: dir.puglia@cert.vigilfuoco.it

Spett.le
Regione Puglia
Servizio Rischio Industriale
Via delle Magnolie
70026 Modugno (BA)
pec: servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Area Rischi Industriali
Largo Santa Barbara, n2
00187 Roma
pec: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

p.c. Spett.le
Prefettura di Lecce
via XXV Luglio 1
73100 Lecce
pec: protocollo.prefle@pec.interno.it

OGGETTO: Pratica n° 33512 - COMANDO Prov.le VVF di LECCE: Procedimento di valutazione del progetto per la fase di Nulla Osta di Fattibilità ai sensi dell'art. 8 del DPR 151/2011 per la realizzazione del Gasdotto e del Terminale di Ricezione Gasdotto-Italia della Ditta Trans Adriatic Pipeline. Atto di significazione- FORMALE RICHIESTA.

In ordine alla pratica in oggetto indicata, il Comune di Melendugno, in persona del Sindaco in carica, **premesse che:**

dal contenuto delle comunicazioni/note del 9.10.2014 e del 01.9.2014 di codesto Comando Prov.le VVF di Lecce, ricevute anche per conoscenza, si è appreso succintamente, tra l'altro, che :

- codesto **Comando Prov.le VVF di Lecce**, già con (riferita) nota n prot. 2815 del 14/02/2013, **proponeva quesito** al Ministero dell'Interno, tramite la Direzione Regionale VVF Puglia, circa l'assoggettabilità **dell'installazione del Gasdotto e del Terminale di ricezione Gasdotto-Italia della ditta TAP, alla normativa dei Rischi d'Incidenti Rilevanti** (DLgs 334/99) e che, con (riferita) nota prot. n. 1792 del 22.02.2013 **la Direzione Regionale VVF Puglia** nel trasmettere il suddetto quesito al Ministero dell'Interno, **esprimeva, essa, parere positivo sull'applicazione della normativa dei Rischi d'incidenti rilevanti di cui al Dlgs 334/99 e s.m.i. (art. 6 e 7 per quantitativi di gas naturale in hold up del terminale inferiori a 200 t)** riguardo al terminale di ricezione del gasdotto in questione;
- **la Regione Puglia**, con (riferita) nota prot. 136 del 15/01/2014, **ribadiva l'applicabilità del Dlgs n. 334 /99 e s.m.i. (art. 6 e 7 per quantitativi di gas naturale all'interno del terminale pari a circa 100 t e cioè minori di 200 t che è il valore di soglia della colonna 3 parte I per applicazione dell'art. 8 del predetto D.Lgs 334/99 e s.m.i.) alle opere in oggetto, con gli adempimenti previsti da detta normativa;**
- **in data 15.05.2014, (come riferito) la società TAP presentava ricorso straordinario al Presidente della Repubblica** per l'annullamento delle Note n. 16 del 7.01.2014 e Nota n. 136 del 15.01.2014 della Regione Puglia, **in ordine al quale, in data 10.06.2014, (come riferito), la Regione Puglia si opponeva e chiedeva altresì alla società TAP di riassumere il ricorso presso il competente TAR;**

e, nelle *more* del detto procedimento giurisdizionale- amministrativo:

- con la citata nota 15153 del 01.09 2014, codesto Comando Prov.le VVF di Lecce, tra l'altro, comunicava: *"...considerata la complessità e la particolarità dell'installazione che si intende realizzare e pur seguendo le conclusioni del M.I. circa la non applicabilità della disciplina in materia dei Rischi d'Incidente Rilevante; al fine di esprimere il parere di competenza ai fini antincendio per il nulla osta di fattibilità, questo Comando ritiene necessario acquisire una documentazione integrativa con un'analisi di sicurezza che meglio individui i pericoli presenti nel terminale di ricezione e nel metanodotto e che valuti i rischi connessi mediante apposita analisi che identifichi gli eventi incidentali con la probabilità dell'accadimento, che valuti gli effetti sull'ambiente circostante, in funzione della distanza dall'installazione, dell'irraggiamento da incendi, da sovrappressione da esplosione e di diffusione di sostanze infiammabili e/o tossiche nell'ambiente stesso ...(...) ...Per garantire la completezza della documentazione, nella predisposizione della nuova documentazione si consiglia di fare riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. del 31.3.1989 per le attività a Rischio d'Incidente Rilevante"*
E contestualmente, in attesa della integrazione della documentazione richiesta, veniva disposta la sospensione del procedimento.
- successivamente, il detto Comando Prov.le, a mezzo della Direzione Regionale VVF di Bari, riceveva la Nota del Ministero dell'Interno, Direz. Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, n. 11413 datata 24/09/2014 ad oggetto: Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica della società TAP contro Regione Puglia-Relazione-, nella quale, tra l'altro, si ribadiva che a parere dell'Area Rischi Industriali *"il metanodotto e tutte le opere connesse (terminale di ricezione, stazione di pompaggio, impianti di regolazione della pressione, impianti di misura del gas, centrali di compressione) sono escluse dal campo di applicazione del Dlgs n.334/99; ..."*
- infine codesto Comando Prov.le VVF di Lecce, con la citata nota prot. 33512 del 9.10.2014, tra l'altro, ha testualmente comunicato che: *...“Pertanto questo Comando, in*

considerazione della predetta nota del Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, datata 24.09.2014, salvo diverso avviso della Direzione Regionale VF di Bari..., provvederà a seguire l'iter previsto dal DPR 151/2011".

Tanto premesso, poiché il detto DPR 151/2011, all'art. 2, comma 6, dispone che: **"Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni"**.

e, comunque vi è che;

- **allo stato, non risulta definitivamente accertata la PRELIMINARE questione della sussistenza o meno delle condizioni di assoggettabilità dell'installazione del gasdotto e del terminale di ricezione in questione alla normativa dei Rischi d'Incidenti Rilevanti (Dlgs 334/99);**
- **nel mentre, lo stato di mancata definizione/mancato accertamento, da chi di competenza, della suddetta preliminare questione (stante le diverse norme applicabili nelle diverse ipotesi) è certamente FIN DA ORA causa OSTATIVA al prosieguo dell'istruttoria in oggetto;**

con la presente, (espressamente salvo e impregiudicato ogni diritto):

SI EVIDENZIA CHE:

- 1) **preliminarmente:** la nota datata 24/09/2014 del Ministero dell'Interno Direz. Centr. Prevenz., ad oggetto "Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica della società Trans Adriatic Pipeline contro la Regione Puglia. Relazione." in quanto tale, **non** riveste alcuna valenza di fonte "normativa" **né** valenza precettiva;
- 2) **inoltre:** la detta nota 24/09/2014 del Ministero dell'Interno, nella parte relativa alle conclusioni, si appalesa **immotivata/tautologica/erronea** in diritto, per i motivi che di seguito si illustrano:

L'art. 4 del Dlgs n. 334/99, rubricato "Esclusioni", prescrive:

Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:....d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1;

e quindi gli **stabilimenti** di cui all'art. 2, comma 1, si intendono **assoggettati** al disposto del DLgs n 334/99. Segnatamente: L'Art. 2 del Dlgs n. 334/99, rubricato "Ambito di applicazione", prescrive:

1. **Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I.**
2. **Ai fini del presente decreto si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.**

PER CUI è di tutta evidenza che:

1. **sia in relazione al quantitativo di sostanze pericolose che in relazione al RISCHIO DI PERDITA DI CONTROLLO di un processo industriale, per quanto concerne il PRT in questione, ovvero: TERMINALE di RICEZIONE su area di circa 12 ettari di terreno con una serie di impianti tra cui un sistema di riscaldamento a gas, un impianto di alimentazione a gas, un generatore diesel, camini di sfiato e quant'altro per le operazioni di riscaldamento e modificazione della pressione del gas ect., incluso il metanodotto, SI RENDE NECESSARIO E PRIORITARIO VALUTARE, AI FINI DELL'ASSOGGETTABILITA' O MENO ALLA detta NORMATIVA SUI RISCHI RILEVANTI, PRELIMINARMENTE la quantità di sostanze pericolose che si assumono presenti e/o che possono essere generate negli stabilimenti nonché tutte le altre potenziali condizioni relative, ai sensi del detto art. 2 Dlgs 334/99.**

E ciò, ben evidentemente, deve venire accertato prima di ogni ulteriore attività istruttoria della pratica in oggetto, atteso l'effetto dirimente che ne deriva.

2. in ogni caso, resta ferma la competenza in materia della Regione Puglia come previsto dalla L. R. Puglia n. 6 del 7.5.2008;
3. pertanto, nelle more dell'anzidetto giudizio pendente presso gli Organi di Giustizia Amministrativa e comunque in attesa che venga acclarata da chi di competenza l'applicabilità o meno della normativa cd "Seveso" alle opere in questione, si pone prematuro ed erroneo il fatto che codesto Comando Prov.le VVF di Lecce, si determini, sulla scorta della detta Nota del Ministero dell'Interno, a proseguire nell'attività istruttoria come annunciato nella citata nota del 9.10.2014;
4. e ciò, a maggior ragione, stante il (riferito) diverso parere già espresso dalla Direzione Regionale VVF Puglia con nota prot. 2815 del 14/02/2013; nonché dalla Regione Puglia con note n. 16 del 7.1.201 e n. 136 del 15/01/2014, Ente al quale, peraltro, SPETTANO le specifiche competenze in materia ex L.R. Puglia n. 6 del 7.5.2008.

E pertanto, il sottoscritto Sindaco pro tempore del Comune di Melendugno anche nella qualità di responsabile della Sicurezza per il territorio, per quanto di competenza, ritenendo a tal fine assolutamente prioritario/preliminare/necessario che venga accertata/verificata l'assoggettabilità o meno delle opere in oggetto alla normativa dei Rischi d'Incidenti Rilevanti di cui al DLgs n. 334/99 per quanto di conseguenza, e salvo e impregiudicato ogni diritto, con la presente:

RICHIESTE FORMALMENTE:

- a codesto Comando Prov.le VVF di Lecce di SOSPENDERE l'attività istruttoria secondo l'iter del DPR 151/2011 come preannunciata nella Sua nota prot. 33512 del 9.10.2014, IN ATTESA CHE VENGA EFFETTIVAMENTE VERIFICATO E ACCLARATO, DA CHI DI COMPETENZA, SE LE OPERE IN OGGETTO SIANO O MENO ASSOGGETTABILI ALLA NORMATIVA SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE ex Dlgs n.334/1999.
Ciò, inoltre, STANTE la riferita pendenza del suddetto giudizio in ordine alla sollevata questione e nelle more della relativa pronuncia giurisdizionale; nonché STANTE il fatto che, allo stato, NON risulta emessa ALCUNA ordinanza di sospensione degli effetti giuridici delle suddette Note della Regione Puglia, prot. n. 16 del 7.1.14 e n. 136 del 15/01/2014 ;
- in ogni caso, agli Enti interessati in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, di voler procedere previamente a valutare/esaminare/acclarare tutti i quantitativi di sostanze pericolose previsti/presenti e generati in caso di perdita di controllo, negli impianti e opere in progetto in questione nonché tutte le altre condizioni ai sensi dell'art. 2 e ss del Dlgs 334/99 e s.m.i., AI FINI DI VERIFICA/ACCERTAMENTO DA PARTE DI CHI DI COMPETENZA, della sussistenza delle condizioni per l'assoggettabilità delle dette opere alla citata normativa dei Rischi d'Incidente Rilevanti (dlgs 334/99); e a darne immediata comunicazione in esito.

Salvis Iuribus



IL SINDACO
Ing. Marco Poti